

IMI - COMUNE DI MERANO ANNO 2024

Abitazione principale	Le agevolazioni previste per questa categoria si applicano solo se il possessore abbia stabilito dimora e residenza anagrafica nell'immobile di riferimento.			
Pertinenze	Possibilità di considerare come pertinenze quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali di cui al massimo due della stessa categoria.			
Detrazioni abitazione principale	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 900,09 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica. È maggiorata di € 50,00 per il/la terzo/a minore e ogni successivo/a , appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e risiedente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare.			
Chi deve pagare l'IMI (soggetti passivi)	<ul style="list-style-type: none"> • proprietari, usufruttuari, superficiari, titolari del diritto di abitazione o d'uso, il locatario finanziario e il concessionario su aree demaniali; • coniuge a cui è stata assegnata l'abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • genitore a cui è stata assegnata l'abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli; • l'amministratore/l'amministratrice del condominio nei casi di multiproprietà. <p>N.B. Ogni contitolare deve pagare per la sua quota di possesso.</p>			
Calcolo dell'IMI per i fabbricati	<p>La base imponibile (valore catastale) dell'immobile ai fini IMI si ottiene moltiplicando la rendita catastale vigente per:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 168 per le categorie catastali A (escluso A/10) e C/2 , C/6 e C/7 ➤ 147 per le categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5; ➤ 84 per le categorie catastali D/5 e A/10; </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 68,25 per le categorie catastali D (escluso D/5); ➤ 57,75 per la categoria catastale C/1. </td> </tr> </table>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 168 per le categorie catastali A (escluso A/10) e C/2 , C/6 e C/7 ➤ 147 per le categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5; ➤ 84 per le categorie catastali D/5 e A/10; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 68,25 per le categorie catastali D (escluso D/5); ➤ 57,75 per la categoria catastale C/1.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 168 per le categorie catastali A (escluso A/10) e C/2 , C/6 e C/7 ➤ 147 per le categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5; ➤ 84 per le categorie catastali D/5 e A/10; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 68,25 per le categorie catastali D (escluso D/5); ➤ 57,75 per la categoria catastale C/1. 			
Calcolo dell'IMI per aree fabbricabili	Per calcolare l'IMI delle aree edificabili occorre moltiplicare il valore commerciale dell'area al 1° gennaio per l'aliquota ordinaria. Si rammenta che la Giunta comunale ha stabilito dei valori limite, consultabili anche in internet www.comune.merano.bz.it ; per informazioni più dettagliate si prega di rivolgersi al Servizio tributi e canoni del Comune di Merano.			
Scadenze	acconto entro il 17 giugno 2024 – saldo entro 16 dicembre 2024			
Pagamento	Mediante modello F24 presso banche od uffici postali. Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento.			
Importo minimo	Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro			
Codici tributo Mod. F24	F132	CODICE COMUNE		
	3980	abitazione principale e relative pertinenze		
	3981	fabbricati rurali ad uso strumentale		
	3982	aree fabbricabili		
	3983	altri fabbricati		
	3984	immobili del gruppo catastale D		
ALIQUOTE IMI 2024				
1,01 per cento	➔ ALIQUOTA ORDINARIA per gli immobili senza aliquota specifica			

<p>0,4 per cento detrazione € 900,09</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ abitazione principale + tre pertinenze delle categorie C2, C6, C7 di cui al massimo due della stessa categoria ➔ abitazione principale + tre pertinenze delle categorie C2, C6, C7 di cui al massimo due della stessa categoria possedute da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risultino locate ➔ abitazione principale + tre pertinenze delle categorie C2, C6, C7 di cui al massimo due della stessa categoria possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli.
<p>0,91 per cento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ abitazioni locate esclusivamente per fini abitativi in base ad un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate con finalità turistica
<p>0,56 per cento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ fabbricati delle categorie C/1, C/3 e D ad eccezione della categoria D/5 ➔ abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extra-alberghiero (L.P. 14 dicembre 1988 N. 58) ➔ abitazioni + massimo tre pertinenze delle categorie C2, C6, C7 di cui al massimo due della stessa categoria utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (L.P. 11 maggio 1995 n. 12) - <u>grado di utilizzazione minima 25%</u>
<p>0,2 per cento (escluse cat. A1, A7, A8, A9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 5 della L.P. 23 aprile 2014 n. 3; ➔ immobili posseduti ed utilizzati da istituzioni scolastiche paritarie, dagli enti non commerciali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
<p>0,3 per cento (escluse cat. A1, A7, A8, A9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ fabbricati + massimo tre pertinenze delle categorie C2, C6, C7 di cui al massimo due della stessa categoria utilizzati ad uso agriturismo (L.P. 19 settembre 2008 n. 7);
<p>0,90 per cento (escluse cat. A1, A7, A8, A9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ abitazioni + massimo tre pertinenze delle categorie C2, C6, C7 di cui al massimo due della stessa categoria concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la residenza e la dimora abituale. È necessaria la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, se non già presentata
<p>2,5 per cento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno dodici mesi ➔ abitazioni turistiche soggette all'imposta di soggiorno
<p>Disabilità</p>	<p>Per il soggetto passivo o i suoi familiari (presenti sul suo stato di famiglia) con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 è prevista una ulteriore detrazione di € 50,00. È necessario presentare all'ufficio l'attestato medico rilasciato dall'organo competente.</p>
<p>Edifici storici</p>	<p>Riduzione del 40% della base imponibile per i fabbricati delle categorie A/10, C/1, D/1, D/2, D/5, D/7 e D/8. Riduzione del 50% della base imponibile per gli altri fabbricati.</p>
<p>Fabbricati inagibili/inabitabili</p>	<p>Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'agibilità o inabitabilità ai sensi della L.P. 10 luglio 2018, n. 9 e successive modifiche e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p>
<p>La dichiarazione IMI</p>	<p>Da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p>
<p>ATTENZIONE</p>	<p><u>A pena di decadenza dall'agevolazione o dalla non maggiorazione dell'imposta, il/la contribuente deve presentare gli attestati, le copie di contratti o le dichiarazioni sostitutive entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è dovuta l'imposta, attestando l'esistenza del presupposto per l'agevolazione o per la non maggiorazione dell'imposta.</u></p>